



Comune di Monchio delle Corti

PROVINCIA DI PARMA C.A.P. 43010

Tel. (0521) 896521 - 896234

Fax (0521) 896714

Cod. Fisc. e Part. IVA 00341170348

e-mail :

info@comune.monchio-delle-corti.pr.it

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

art. 54 c. 4 e 6 D. Lgs. 267/2000

IL SINDACO

OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'.(GESTIONE EMERGENZA DA COVID-19). ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI

ORDINANZA N. 000003

Lì: 17.03.2020

Visti:

.-il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 8 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020);

-il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 9 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020); Considerato che all'art. 1, comma 2 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" del sopracitato DPCM del 9 marzo 2020, si dispone il divieto, sull'intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Ritenuto, in conseguenza, dalla giornata del **17.03.2020 fino alla data del 25.03.2020**, salvo eventuali modifiche o proroghe del citato decreto, la chiusura di tutti i cimiteri comunali. L'accesso è consentito solo per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali per tumulazioni, inumazioni, cremazioni, estumulazioni, riesumazioni nonché per le attività necroscopico-cimiteriali relative e per le attività di pulizia e manutenzione; l'accesso dei parenti e dei congiunti entro il II° grado in linea retta e collaterale e per coloro che rientrano nella L.n.76/2016 in ordine alle convivenze ed unioni civili e casi analoghi, ancorché non regolamentati dalla legge, è consentito solo contestualmente alle suddette operazioni unitamente al personale dei servizi funebri; è consentito l'accesso dei ministri di culto delle religioni riconosciute dallo stato italiano nonché gli esecutori testamentari ai sensi dell'art.703 del codice civile per le attività di commiato; devono comunque essere rispettate le disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio;

Visto l'art. 54 comma 2 del D.L. n° 267 in data 18.08.2000, che attribuisce alla persona del Sindaco quale Ufficiale di Governo la competenza ad emettere atti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

1. La chiusura immediata al pubblico dei cimiteri comunali:

- Cimitero Capoluogo;
- Cimitero di Riana;
- Cimitero di Casarola;
- Cimitero di Ceda;
- Cimitero di Cozzanello;
- Cimitero di Lugagnano;
- Cimitero di Pianadetto;
- Cimitero di Valditacca;
- Cimitero di Trefiumi;
- Cimitero di Rimagna;
- Cimitero di Rigoso;

garantendo, comunque l'accesso relativamente ai servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per il commiato saluto dei familiari stretti del defunto.

2. Di stabilire che la presente ordinanza resterà in vigore **fino alla data del 25.03.2020**, salvo eventuali modifiche o proroghe del citato decreto;

DISPONE

- di trasmettere il presente provvedimento alla Polizia Locale per gli aspetti di competenza in merito all'esecuzione della presente ordinanza;
- di affiggere in prossimità dei cimiteri al fine di dare adeguata pubblicizzazione alla presente ordinanza,
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online del Comune;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune;

AVVERTE

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
- che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune.
- che sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.

Il Sindaco
CLAUDIO RIANI



Comune di Monchio delle Corti

PROVINCIA DI PARMA C.A.P. 43010

Tel. (0521) 896521 - 896234

Fax (0521) 896714

Cod. Fisc. e Part. IVA 00341170348

e-mail :

info@comune.monchio-delle-corti.pr.it
